

REGOLAMENTO DEL POTERE SANZIONATORIO
ART. 47 D.LGS. 33/2013



Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 47 del DLgs. 33/2013, come modificato dal DLgs. 97/2016.

Art. 1 – Definizioni e disposizioni di carattere generale

Nel presente regolamento:

- per ANAC si intende l'Autorità Nazionale AntiCorruzione;-
- per RPCT si intende il Responsabile si intende il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ;
- per UPD si intende l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari;

1.2 Il presente regolamento in linea con le FAQ espresse dall'ANAC, disciplina la procedura per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 47 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* da comminare:

- a) ai titolari di incarichi di indirizzo politico, in caso di mancata o incompleta comunicazione ed al RPCT delle informazioni e dei dati di cui all'art. 14, comma 1, lett. c) primo periodo ed f) del D. Lgs. 33/2013. L'obbligatorietà della comunicazione di tali dati e la relativa eventuale sanzionabilità è da ricondursi esclusivamente in capo al titolare dell'incarico, essendo la comunicazione del coniuge non separato e quella dei parenti entro il secondo grado condizionata al loro consenso; pertanto, in caso di loro diniego a fornire tali dati gli stessi non potranno essere sanzionati, ma il titolare dell'incarico dovrà obbligatoriamente fornire alla Società una dichiarazione attestante il loro mancato consenso e la Società dovrà darne evidenza sul sito web istituzionale sezione Società Trasparente;
- b) ai Responsabili di Area /Settore/U.O.C., così come saranno individuati nell'apposita sezione del Programma per la Trasparenza del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione in corso di elaborazione, tenuti a pubblicare sul sito web della Napoli Servizi S.p.A. ed aggiornare annualmente i dati, le informazioni ed i documenti previsti dalla norma inerenti l'attività sociale;
- c) agli amministratori societari che non comunicano al RPCT di ciascun socio pubblico il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

1.3 I dati e le informazioni vengono pubblicati nella sezione “Società Trasparente” del sito web istituzionale, così come il presente Regolamento.

1.4 L'art. 49 del D. Lgs. 33/2013 stabilisce che le sanzioni in argomento si applicano “a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento del Programma Triennale della Trasparenza e, comunque, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”, pertanto, essendo già trascorso tale termine, le stesse sono già applicabili ed il presente Regolamento, che ne disciplina le modalità e la procedura per l'irrogazione, ha decorrenza immediata dalla sua data di pubblicazione.

Art. 2 - Sanzioni amministrative pecuniarie

Le sanzioni amministrative pecuniarie vengono irrogate in base a quanto previsto dalla Legge 689/1981, con particolare riferimento agli artt. 11, 14, 17 e 18.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D. Lgs. 33/2013, il verificarsi degli specifici casi di violazione previsti nello stesso art. 47 e riportati nel comma 2 dell'art. 1 del presente regolamento, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 (cinquecento) a 10.000 (diecimila) euro a carico del responsabile della violazione, come da tabella sotto riportata.

Per le informazioni di cui all'art. 14 del D. Lgs. 33/2013 i soggetti utilizzano gli standard elaborati dalla Società, che si riserva di effettuare dei controlli a campione.

Regolamento del Procedimento Sanzionatorio per la violazione degli obblighi di Trasparenza di cui all' art. 47 del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal DLgs. 97/2016

TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE	SANZIONE APPLICABILE IN EURO
Mancata comunicazione per la prima volta di tutti i documenti ed informazioni di cui al punto a), comma 2, dell'art. 1 del presente regolamento	quattromilacinquecento/00 (4.500,00)
Mancata comunicazione per la prima volta di alcuni dei documenti ed informazioni di cui al punto a), comma 2, dell'art. 1 del presente regolamento	cinquecento/00 (500,00) per ciascun documento o informazione mancante, sino ad un massimo complessivo di quattromilacinquecento/00 (4.500,00)
Mancata comunicazione di tutti o parte dei documenti ed informazioni di cui al punto a), comma 2, dell'art. 1 del presente regolamento, pur a seguito di formale diffida	diecimila/00 (10.000,00)
Reiterazione, negli anni successivi, della mancata comunicazione di tutti i documenti ed informazioni di cui al punto a), comma 2, dell'art. 1 del presente regolamento	diecimila/00 (10.000,00)
Reiterazione, negli anni successivi, della mancata	Tremila/00 (3.000.000) per ciascun documento o

comunicazione di alcuni dei documenti ed informazioni di cui al punto a), comma 2, dell'art. 1 del presente regolamento	informazione mancante, sino ad un massimo complessivo di diecimila/00 (10.000,00)
Mancata comunicazione per la prima volta di tutto quanto previsto al punto c), comma 2, dell'art. 1 del presente regolamento	Dal 1° al 30° giorno di ritardo mille/00 (1.000,00) Dal 31° al 60° giorno di ritardo duemila/00 (2.000,00) Dal 61° giorno di ritardo tremilacinquecento/00 (3.500,00)
Mancata comunicazione per la prima volta di alcuni dei documenti ed informazioni di cui al punto c), comma 2, dell'art. 1 del presente regolamento	Per ogni singolo documento: Dal 1° al 30° giorno di ritardo cinquecento/00 (500,00) Dal 31° al 60° giorno di ritardo mille/00 (1.000,00) Dal 61° giorno di ritardo duemila/00 (2.000,00)
Mancata comunicazione di tutti o parte dei documenti ed informazioni di cui al punto c), comma 2, dell'art. 1 del presente regolamento pur a seguito di formale diffida	Dal 1° al 30° giorno di ritardo duemila/00 (2.000,00) Dal 31° al 60° giorno di ritardo quattromila/00 (4.000,00) Dal 61° giorno di ritardo settemila/00 (7.000,00)
Reiterazione, negli anni successivi, della mancata comunicazione di tutto quanto previsto al punto c), comma 2, dell'art. 1 del presente regolamento	Dal 1° al 30° giorno di ritardo settemila/00 (7.000,00) Dal 31° giorno di ritardo diecimila/00 (10.000,00)
Reiterazione, negli anni successivi, della mancata comunicazione di alcuni dei documenti ed informazioni di cui al punto c), comma 2, dell'art. 1 del presente regolamento	Per singolo documento Dal 1° al 30° giorno di ritardo tremilacinquecento/00 (3.500,00) Dal 31° giorno di ritardo settemila/00 (7.000,00)
Mancata pubblicazione e/o aggiornamento per la prima volta di tutti i dati, le informazioni ed i documenti di cui al punto b), comma 2, dell'art. 1 del presente regolamento	cinquemila/00 (5.000,00)
Mancata pubblicazione per la prima volta di alcuni dei dati, le informazioni ed i documenti di cui al punto b), comma 2, dell'art. 1 del presente regolamento	cinquecento/00 (500,00) per ciascun dato, informazione o documento non pubblicato
Reiterazione, negli anni successivi, della mancata pubblicazione e/o aggiornamento di tutti i dati, le informazioni ed i documenti di cui al punto b), comma 2, dell'art. 1 del presente regolamento	settemila/00 (7.000,00)
Reiterazione, negli anni successivi, della mancata pubblicazione di alcuni dati, informazioni ed	settecento/00 (700,00) per ciascun dato, informazione o documento non pubblicato

documenti di cui al punto b), comma 2, dell'art. 1 del presente regolamento	
---	--

Art. 3 - Ulteriori misure sanzionatorie

Per le sanzioni irrogate per mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art. 14 del D. Lg. 33/2013 a conclusione del procedimento verrà data pubblicazione sul sito web istituzionale del provvedimento sanzionatorio comminato al responsabile. Il nominativo del soggetto sanzionato verrà, inoltre, pubblicato sul sito web istituzionale dell'ANAC.

Inoltre, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 33/2013, l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, con eventuale causa per danno all'immagine della Napoli Servizi S.p.A., nonché rileva ai fini della corresponsione del premio di produzione. Il Responsabile non risponde dell'inadempimento di cui sopra se prova che è dipeso da causa a lui non imputabile.

Art. 4 - Procedimento sanzionatorio

4.1 I soggetti coinvolti nel procedimento sanzionatorio conseguente all'inadempimento degli obblighi di cui al presente regolamento sono:

- i soggetti di cui al successivo comma 2, che rilevano e segnalano l'omissione;
- il RPCT, cui compete la fase istruttoria;
- l'UPD, che decide sull'irrogazione delle sanzioni.

4.2 Il procedimento sanzionatorio è avviato, a seguito della segnalazione della mancata pubblicazione, da parte dell'ANAC, dell'OdV e dallo stesso RPCT.

4.3 Il RPCT notifica al soggetto inadempiente, entro 15 giorni dall'avvenuta segnalazione, una formale diffida riportante l'invito a regolarizzare il mancato o inesatto adempimento entro i 15 giorni successivi alla data di ricevimento dello stesso invito. Nella diffida deve essere espressamente contenuto l'avvertimento che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'avvio del procedimento sanzionatorio amministrativo ai sensi del presente regolamento.

4.4 Decorso inutilmente il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della diffida, senza positivo riscontro, il RPCT dà avvio al procedimento sanzionatorio amministrativo procedendo all'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui all'art. 47 del D. Lgs. 33/2013 ed al presente Regolamento. Notifica gli estremi all'interessato entro 90 gg, se residente in Italia, o 360 gg se residente all'estero.

4.5 Il RPCT presenta il rapporto relativo alle violazioni, con la prova delle avvenute notificazioni, all'UPD.

4.6 Entro il termine di 30 giorni dalla data della notificazione della violazione, l'interessato può far pervenire all'UPD scritti difensivi e documenti nonché richiesta di audizione.

4.7 L'UPD, sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta ed esaminati i documenti e scritti difensivi inviati, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con

ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione.

Se non ritiene fondato l'accertamento emette ordinanza di archiviazione degli atti, comunicandola al RPCT.

- 4.8** Il pagamento da parte dell'interessato è effettuato, secondo le modalità indicate nell'ordinanza – ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione di detto provvedimento; notificazione che dovrà avvenire entro 90 gg se l'interessato è residente in Italia, o 360 gg se residente all'estero.
- 4.9** Su espressa richiesta dell'interessato, il pagamento delle sanzioni pecuniarie amministrative può essere rateizzato, solo nel caso in cui la sanzione sia di importo superiore ad euro 500,00 (cinquecento/00), per un massimo di 20 rate mensili. In caso di rateizzazione, oltre all'importo della sanzione saranno dovuti anche gli interessi legali previsti dal codice civile.
- 4.10** E', altresì, possibile richiedere la compensazione tra le indennità di carica/gettoni presenze/retribuzione da percepire e l'importo della sanzione pecuniaria comminata, secondo i termini e le modalità stabiliti dai competenti uffici.

Art. 5 - Vigilanza e controllo

- 5.1** Il RPCT accerta d'ufficio la mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione di cui al presente regolamento o a seguito di richiesta da parte dell'ANAC o di segnalazione di privati cittadini.
- 5.2** Il RPCT esercita un'attività di monitoraggio sull'efficace attuazione di quanto previsto dal presente Regolamento, in base ai compiti attribuiti dalla legge 190/2012.
- 5.3** L'ANAC esercita la propria attività di vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 33/2013, comunicando anche ai vertici aziendali gli inadempimenti riscontrati e, se del caso, anche alla Corte dei Conti. Nell'esercizio di tale attività l'ANAC verifica anche l'effettivo esercizio del potere sanzionatorio da parte della Società, sia mediante verifica a campione sia a seguito di segnalazione.